

**Nota n. 5696 del 25.06.2020**

**Oggetto:** Applicazione D. Lgs. n. 276/2003 alle imprese sociali ex D. Lgs. n. 112/2017. Riscontro

La presente in riscontro alla pec pervenuta in data 25 maggio u.s., con la quale si chiede di chiarire *“se l’impresa sociale sia soggetta alla procedura prevista dall’art. 4 comma 1 o dal regime particolare di autorizzazione ex art. 6 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 276/2003”*, recante la disciplina in materia di occupazione e del mercato del lavoro in Italia.

Dagli scarni elementi presenti nella richiesta si deduce che il quesito faccia riferimento ad un soggetto - di cui non è dato conoscere se si tratti di un’associazione, fondazione o di una società - in possesso della qualifica di impresa sociale, che intenda svolgere una o più attività regolate dal D. Lgs. n. 276/2003: in particolare la richiesta mira a chiarire se per lo svolgimento delle attività di agenzia per il lavoro da parte di un’impresa sociale si applichi l’art. 4 (regime autorizzativo ordinario, che prevede l’accertamento di particolari requisiti economici e finanziari) o l’art. 6 che, in virtù della particolare natura dei soggetti elencati, prescinde da tale accertamento consentendo però unicamente lo svolgimento di attività di intermediazione nonché eventualmente di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione professionale.

Per riscontrare il quesito appare opportuno preliminarmente ricordare le caratteristiche dell’impresa sociale: in primo luogo, ai sensi del d.lgs. 112/2017 e s.m.i. possono acquisire la qualifica in parola *“tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che in conformità alle disposizioni del presente decreto esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”* (art. 1, comma 1 del d.lgs. in parola): conseguentemente, ai fini della qualificazione di impresa sociale non rileva la forma giuridica in cui l’ente è costituito, potendo trattarsi ad esempio sia di una associazione che di una società.

Secondariamente, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legislativo, *“si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto...”*. Quindi, le attività di interesse generale devono essere esercitate nel rispetto della disciplina che ne regola lo svolgimento, disciplina che può non fare particolari distinzioni tra enti in possesso della qualifica di impresa sociale ed enti che invece ne sono privi. Conseguentemente, l’amministrazione cui spetta autorizzare l’impresa allo svolgimento delle attività di agenzia per il lavoro (ovvero l’ANPAL, che gestisce l’albo delle agenzie per il lavoro) applicherà rispettivamente l’articolo 4 o l’articolo 6 a seconda che l’impresa abbia forma societaria o sia invece una associazione in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 276/2003, nulla rilevando a tal fine il possesso o meno della qualificazione di impresa sociale. Si ribadisce in ogni caso come il rilascio di tale autorizzazione esuli dalla competenza

della scrivente Direzione generale - limitata al controllo su alcune tipologie di operazioni poste in essere dalle imprese e alla vigilanza sull'applicazione della normativa di riferimento.

Ciò in quanto le regole che disciplinano l'impresa sociale e che sono imprescindibili ai fini dell'acquisizione e del mantenimento della qualifica, sono trasversali a tutte le attività di interesse generale; mentre per lo svolgimento di ciascuna attività specifica occorre far riferimento alle modalità, ai requisiti e alle procedure (poste in essere dalle competenti autorità di settore) secondo quanto previsto dalla specifica disciplina applicabile.

Ad ogni buon conto deve inoltre precisarsi, sempre con riferimento all'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 112/2017 e in particolare all'attività di cui alla lettera p) ("servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4", che si ritiene essere quella più "coerente" con le tipologie di attività previste dal d. lgs. n. 276/2003), che l'attività di agenzia per il lavoro autorizzata potrà essere ricondotta alla citata lettera p) nella misura in cui la stessa riguardi appunto le persone appartenenti alle categorie elencate all'articolo 2 comma 4 lettere a) e b) ; qualora la medesima attività riguardi invece soggetti non inclusi tra queste ultime non potrà intendersi svolta ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera p) e potrà essere eventualmente considerata in via residuale con riguardo alla normativa sull'impresa sociale. Tale distinzione rileverà anche ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 2, secondo il quale, ai fini dell'accertamento del criterio della prevalenza delle attività di interesse generale rispetto alle restanti attività, il rapporto tra i ricavi derivanti rispettivamente dall'esercizio dell'attività di interesse generale e quelli derivanti dal totale delle attività dell'impresa complessivamente considerate, incluse anche le restanti attività non ricadenti tra quelle di interesse generale, dovrà essere superiore al settanta per cento.

I criteri ai fini del computo della percentuale sono individuati con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Attualmente tali criteri sono dettati dal d.m. 24 gennaio 2008, secondo cui (art. 3) le imprese sociali sono tenute ad evidenziare il rispetto di tali limitazioni all'interno del bilancio sociale. Il medesimo decreto all'art. 2 comma 3 precisa che, in caso di ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, comunque non chiaramente ripartibili tra esse, l'attribuzione degli importi deve essere effettuata in base al numero degli addetti impiegato per ciascuna di esse.

Ultimo punto su cui si ritiene di richiamare l'attenzione è il seguente: nella lettera a) dell'art. 2 comma 4 del d. lgs. n. 112/2017 sono ricompresi i lavoratori molto svantaggiati, come individuati nell'art. 2, numero 99) del Regolamento (UE) n. 651/2014: ovvero i lavoratori privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito oppure privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che versino in una delle seguenti condizioni: avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; aver superato i 50 anni di età; essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Nella lettera b) del medesimo rientrano, invece le persone svantaggiate o con disabilità, come individuate dall'articolo 112, comma 2 del codice dei contratti pubblici (soggetti con disabilità contemplati dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche

giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni); i beneficiari di protezione internazionale ai sensi del d. lgs. n. 251/2007; le persone senza fissa dimora, iscritte nel registro iscritte nell'apposito registro, che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Tale precisazione si ritiene opportuna in ragione della non perfetta coincidenza fra la definizione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) del d. lgs. n. 112/2017 (sopra analiticamente delineata) e quella invece definita alla lettera k), art. 2 del d. lgs. n. 276/2003, che individua per *“lavoratore svantaggiato: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. f) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002..., nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381”*, legge speciale sulle cooperative sociali, recante a sua volta una definizione di lavoratori svantaggiati (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni) non del tutto coincidente e quindi non sovrapponibile a quella di cui al d. lgs. n. 112/2017.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Per contatti e chiarimenti:  
Dr.ssa Giuseppina Marella, tel. 06.4683.5029

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”*